C.G.A., Sez. giurisd.,25 maggio 2009, n. 493

D E C I S I O N E

sul ricorso in appello n. 1201/2008 proposto da
PROVINCIA REGIONALE DI S.,in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati M. M. e G. P., ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Palermo, via N.M., n. 40;

c o n t r o

l'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI S., in persona del legale rappresentante pro tempore e l'ingegnere L. B., rappresentati e difesi dall'avvocato A. S. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato S. C., in Palermo, via A. S., n. 56.

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, terza sezione, 6 maggio 2008, n. 835.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;
Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 11 marzo 2009, il Consigliere Marco Lipari;
Uditi l'avv. F. S., su delega dell'avv. G. P., per la Provincia appellante e l'avv. A. S. per gli appellati;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

1.La sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di S., ha annullato il bando, il disciplinare di gara e il capitolato speciale d'appalto, relativi al pubblico incanto indetto dalla Provincia Regionale di S. per l'affidamento del servizio di "effettuazione dei rilievi plano-altimetrici, indagini geognostiche, redazione del progetto definitivo per l'appalto integrato (…) per i lavori delle opere infrastrutturali a valenza provinciale del piano integrato di sviluppo sostenibile del comprensorio Val d'Anapo".
2.L'amministrazione contesta la sentenza di primo grado, mentre l'appellato resiste al gravame.

D I R I T T O

1.L'amministrazione appellante deduce l'infondatezza dei tre motivi accolti dal tribunale, ciascuno dei quali è autonomamente idoneo a giustificare la decisione di annullamento.
Tutti e tre motivi di appello sono infondati.
2.In primo luogo, la Provincia contesta analiticamente la sentenza, nella parte in cui essa ha ritenuto violata la prescrizione dell'articolo 70 del codice dei contratti pubblici, in materia di termini minimi di cinquantadue giorni che devono essere assicurati tra la data di ricezione delle offerte e quella di trasmissione del bando per la sua pubblicazione.
3.In punto di fatto, la trasmissione del bando è avvenuta il 31 gennaio 2008, mentre la data di ricezione delle offerte è stata fissata per l'11 marzo 2008.
A dire dell'amministrazione, tuttavia, nel caso di specie è applicabile la doppia riduzione dei termini, previsti dall'articolo 70, commi 8 e 9, pari, rispettivamente, a sette e cinque giorni,

correlati alla redazione e trasmissione del bando in via elettronica e alla libera accessibilità, per via elettronica, al capitolato d'oneri e a ogni elemento complementare.
La censura è priva di pregio.
In punto di fatto, risulta dimostrato che la Provincia di S. non ha predisposto la piena accessibilità elettronica ad alcuni dei documenti più significativi della gara.
Pertanto, nel caso di specie non può trovare giustificazione la riduzione di cinque giorni, prevista dal comma 9 dell'articolo 70.
Resta confermata, quindi, la violazione delle prescrizioni relative ai termini minimi stabiliti dalla normativa comunitaria, tradotta nel codice dei contratti pubblici.
È appena il caso di aggiungere che questo aspetto del vizio accertato dal tribunale emerge dal contesto complessivo del giudizio, senza richiedere alcun onere di appello incidentale sul punto.
4. Con un secondo motivo, la Provincia contesta la sentenza anche in relazione all'accoglimento delle censure riguardanti le garanzie richieste.
Anche tale motivo è infondato.
Il TAR ha correttamente interpretato il quadro giuridico vigente (anche prescindendo dalle possibili conferme definitive che potranno derivare dall'approvazione del regolamento attuativo del codice, attualmente ancora in itinere), rilevando la netta autonomia tra le garanzie previste dall'articolo 75 e quelle riguardanti gli appalti per l'affidamento dei servizi di progettazione.
5.Da ultimo, l'appellante contesta anche la statuizione della pronuncia di primo grado, nella parte concernente l'accoglimento del motivo riguardante la commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione delle offerte e la violazione dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Anche tale censura è infondata.
Il TAR ha correttamente rilevato che una parte significativa degli elementi di valutazione attiene alla descrizione dei pregressi servizi espletati, oltre che alla consistenza delle risorse umane disponibili e all'esperienza maturata nella prestazione di servizi della stessa natura.
Si tratta, all'evidenza, di criteri che concernono aspetti soggettivi dei concorrenti, senza riferirsi a componenti oggettive dell'offerta, a nulla rilevando la possibile riconducibilità alla previsione dell'articolo 64 del DPR n. 554/1999 (trattandosi di norma relativa all'affidamento di servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria).
6. In definitiva, quindi, l'appello deve essere respinto.
7.Le spese possono essere compensate, considerando la complessità delle questioni giuridiche trattate.

Per Questi Motivi

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, respinge l'appello, compensando le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.